

Servizi di prevenzione e protezione

15 Dicembre 2003

Con la circolare n. 39/2003 che si rimette in allegato il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni per l'applicazione del D.Lgs n.195/03 con particolare riferimento al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma (avvenuta nell'agosto scorso) e l'istituzione dei corsi di formazione i cui contenuti saranno fissati dalla Conferenza Stato - Regioni.

Premesso che l'elenco dei titoli accademici (laurea triennale in " Ingegneria della sicurezza e protezione", " Scienze della sicurezza e protezione" e " Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro") il cui possesso esenta dalla frequenza dei corsi di formazione non può essere esteso in via interpretativa, la circolare afferma che i soggetti in possesso di tali titoli dovranno frequentare i corsi di aggiornamento quinquennale una volta che tali corsi siano stati istituiti.

Per coloro che, non in possesso di titolo di studio, abbiano svolto le funzioni di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, si precisa che affinché sia applicabile l'esenzione dal possesso del titolo di studio è necessario che alla data precitata essi svolgessero effettivamente l'attività.

Tali soggetti saranno tenuti a frequentare il corso di formazione solo dopo l'istituzione di tali corsi e ciò a prescindere dal fatto che venga o meno rispettato il termine di un anno fissato per l'attivazione dei corsi.

Infine, per coloro che non svolgevano l'attività da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, che siano in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore e che intendano svolgere l'attività di addetto o responsabile prima che siano fissate le caratteristiche dei corsi di formazione, si conferma che è sufficiente la frequenza ai corsi di cui all'art.3 del D.M. 16 gennaio 1997 (corsi delle 16 ore), salvo eventuali integrazioni una volta definiti contenuti e modalità dei corsi a regime.

Confermando che l'ANCE, in accordo con le altre componenti datoriali, seguirà la materia al fine di rendere l'applicazione della normativa più razionale possibile (accettazione del principio dei crediti formativi, definizione di adeguate tempistiche, contenimento delle ore di formazione a regime, etc.) si assicura pronta informativa sugli sviluppi della materia.

[4239-Allegato _circolare Min Lav 39 del 3-12-2003.pdf](#) [Apri](#)